XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5583

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCANDROGLIO

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del servizio idrico e di determinazione delle tariffe nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti

Presentata il 15 novembre 2012

Onorevoli Colleghi! — La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (detta anche « legge Galli »), in materia di risorse idriche, le cui norme sono poi confluite nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel riordinare il settore demanda alle regioni e alle province una serie di competenze che di fatto ha penalizzato i comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni.

La presente proposta di legge interviene a modificare alcune disposizioni al fine di ridurre le tariffe del servizio idrico per i comuni con popolazione inferiore a 30.000

abitanti, coinvolgendo i sindaci nella determinazione della congruità della tariffa del servizio idrico.

Si stabiliscono, inoltre, per quanto concerne i rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato, i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe.

È data facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche nel proprio territorio tramite il proprio personale dipendente.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge stabilisce nuovi criteri di organizzazione territoriale del servizio idrico al fine di consentire la partecipazione degli amministratori locali alla gestione del servizio stesso e di provvedere alla riduzione delle tariffe nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

ART. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

- 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2 dell'articolo 147 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- «c-bis) riduzione della tariffa nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti »:
 - b) all'articolo 151:
- 1) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
- « e) i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe determinate e stabilite dagli enti locali, nonché del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; »;
- 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- « 2-bis. Ai fini della gestione del servizio e della determinazione delle tariffe differenziate ai sensi della lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 147 e della lettera e)

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del comma 2 del presente articolo, le convenzioni devono prevedere la partecipazione dei sindaci, o di loro delegati, dei comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti che hanno una disponibilità di risorse idriche reperibili superiore ai propri fabbisogni.

2-ter. I comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti hanno facoltà di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche nel proprio territorio tramite il proprio personale dipendente ».

*16PDI.0065930